583/2024
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **79663**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. OMISSIS),

nato a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gatti (CF GTT GRL 59E09 H501P), ed elettivamente domiciliato, giusta delega su foglio separato e telematicamente unito al ricorso, presso il suo studio sito in Roma, Via Fornovo, n. 3, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria all'indirizzo pec gabriele.gatti@oav.legalmail.it o al n. fax 06.3215420;

ricorrente –

CONTRO

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M; pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29, fax 06 94527716, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in Fiumicino, Repertorio 37590, Raccolta n. 7131 del 23/1/2023;

resistente –

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udito/a/i all'udienza del 18 dicembre 2024, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Silvia Pittoni per la parte ricorrente e l'Avv. Gianna Fiore per l'I.N.P.S., come da verbale;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 24 agosto 2022 il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto per il riconoscimento dei benefici, di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 1997, di un ulteriore aumento dell'età convenzionale ai fini del coefficiente di trasformazione pari a 3 anni e 8 mesi, con condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle differenze a far data dal collocamento in quiescenza e dei relativi arretrati, oltre interessi e rivalutazione di legge, con ogni conseguenza in ordine alle spese.

2. Con la memoria di costituzione l'I.N.P.S. ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

3. In esito all'udienza del 15 novembre 2023, questo giudice, con ordinanza in data 16 novembre 2023, n. 176/2023, disponeva il rinvio della trattazione della causa al fine di consentire alle parti di valutare la praticabilità di un componimento della controversia in sede stragiudiziale ovvero giudiziale, rinviando all'udienza del 17 aprile 2024 per la prosecuzione del giudizio.

4. Con note di udienza depositate in data 10.4.2024, l'I.N.P.S. comunicava di essere in procinto di riliquidare la pensione, riconoscendo i benefici di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 1997

domandati dal ricorrente, con pagamento sulla rata di giugno 2024.

5. In esito all'udienza del 17 aprile 2024, questo giudice, con ordinanza in data 18 aprile 2024, n. 65/2024, ritenuto di dover disporre l'acquisizione, agli atti del giudizio, della prova dell'effettiva corresponsione da parte dell'I.N.P.S., a favore della ricorrente, degli importi sopra indicati, ordinava all'I.N.P.S. di depositare, entro giorni 30 dall'effettivo pagamento, la prova dell'avvenuta corresponsione al ricorrente, della variazione della pensione per effetto del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1 d.lgs. n. 149 del 1997 richiesti, nonché degli arretrati e degli interessi legali nella rata di giugno 2024, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

6. In data 27 maggio 2024 l'I.N.P.S. depositava il cedolino, con valuta 3 giugno 2024, quale prova dell'effettivo pagamento, a valere sulla rata di giugno 2024, delle somme in contestazione.

7. All'udienza odierna entrambe le parti hanno formulato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiedendo, la parte ricorrente, la condanna di controparte alle spese mentre, l'I.N.P.S., la compensazione delle spese.

DIRITTO

1. Preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sulla base del riconosciuto integrale il completo pagamento delle somme dovute dall'I.N.P.S., in esito al deposito del ricalcolo della pensione per cui a causa e della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

2. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951 -, deve disporsi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

3. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.12.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
19.12.2024 13:13:08
GMT+02:00